

## SEZIONE PRIMA

**Statuto, leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2024, n. 13

**“Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**CAPO I**

**Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26**

**Art. 1**

**Modifica all'articolo 23 della l.r. 26/2020**

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti), dopo le parole: “appartenenti alle forze dell'ordine” sono inserite le seguenti: “anche cessati dal servizio”.
2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**CAPO II**

**Disposizioni diverse**

**Art. 2**

**Modifica all'articolo 3 della l.r. 36/2023**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 (Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse) le parole: “ove l'ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure compromette le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell'edificio esistente e a una distanza non superiore a dieci metri da quest'ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente”, sono soppresse.

**Art. 3**

**Modifica all'articolo 5 della l.r. 36/2023**

1. All'articolo 5 della l.r. 36/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1 le parole: “pur in assenza di un’area tutelata e/o sottoposta a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell’articolo 38 delle NTA del PPTR” sono sostituite dalle seguenti: “in assenza di un’area tutelata e/o sottoposta a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell’articolo 38, commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR”;
- b) alla lettera g) del comma 1, le parole: “ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e dall’articolo 90 delle NTA del PPTR, gli interventi ammissibili ai sensi del PPTR e fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi di cui alla presente legge agli edifici realizzati e/o in corso di costruzione già muniti di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 90 delle NTA del PPTR;” sono sostituite dalle seguenti: “ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi ammissibili ai sensi del PPTR;”;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. Gli incentivi di cui all’articolo 2 non sono cumulabili con quelli previsti dai piani comunali vigenti e non possono in alcun caso eccedere i limiti indicati dal PPTR”.

#### **Art. 4**

##### **Modifica all’articolo 35 della l.r. 37/2023**

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2024) le parole: la Presidenza del Consiglio regionale promuove specifici percorsi di formazione e specializzazione per le forze dell’ordine” sono sostituite dalle seguenti: “la Presidenza del Consiglio regionale promuove servizi e iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto al servizio di Polizia municipale”.

#### **Art. 5**

##### **Modifica all’articolo 43 della l.r. 37/2023**

1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 37/2023 le parole: “la vittima di violenza possa attivare una immediata richiesta di intervento alle forze dell’ordine” sono sostituite dalle seguenti: “la vittima di violenza possa attivare una immediata chiamata al numero unico di emergenza (NUE) 112 “oppure ad altri numeri di emergenza e soccorso pubblico”.

#### **Art. 6**

##### **Abrogazione dell’articolo 63 della l.r. 37/2023**

1. L’articolo 63 della l.r. 37/2023 è abrogato.

#### **Art. 7**

##### **Modifiche all’articolo 65 della l.r. 37/2023**

1. All’articolo 65 della l.r. 37/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 4 è abrogato;
  - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. I criteri per il riconoscimento del premio Filiera del coraggio sono individuati dalla Giunta regionale, previo accordo e/o apposito protocollo d’intesa con le prefetture, le forze dell’ordine, le associazioni di categoria, con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.”.

**Art. 8****Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. 37/2023**

1. L'articolo 73 della l.r. 37/2023 è abrogato.

**Art. 9****Modifica all'articolo 81 della l.r. 37/2023**

1. Al comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 37/2023 le parole: con l'assunzione di una figura specializzata, quale quella del biologo nutrizionista," sono sostituite dalle seguenti: "con l'assunzione di figure sanitarie specializzate,".

**Art. 10****Modifica all'articolo 97 della l.r. 37/2023**

1. Al comma 2 della l.r. 37/2023, dopo le parole: "è affidata all'agenzia del demanio competente" sono aggiunte le seguenti: "previo apposito accordo con la struttura territorialmente competente della medesima agenzia.".

**Art. 11****Spese per il monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale**

1. Le spese relative al monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale si intendono invariate rispetto alle risorse stanziati nel bilancio 2024-2026.
2. Le spese di cui al comma 1 comportano una riduzione della missione 8, programma 1, titolo 1, e un aumento della missione 9, programma 5, titolo 1, di importo pari corrispondente a euro 100 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

**Art. 12****Modifica all'articolo 2 della l.r. 26/2023**

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 (Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari) è sostituito dal seguente:

**"Art. 2 Destinatari**

1. I tirocini sono rivolti a persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e che appartengano a una delle categorie di seguito riportate:

- a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015; n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015;
- d) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);

- e) persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione temporanea; titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, calamità, atti di particolare valore civile, e per casi speciali di protezione sociale, violenza domestica e particolare sfruttamento lavorativo ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);
  - f) persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - g) persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali per la partecipazione ai tirocini di inclusione e/o riabilitazione di cui all'articolo 1, comma 2 e alle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione approvate in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015;
  - h) persone che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.
2. Per i tirocini estivi di orientamento rivolti a studenti iscritti al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e i tirocini rivolti alle persone di cui alle lettere e) e g), inclusi i minori stranieri non accompagnati, l'attivazione è consentita anche dal compimento del sedicesimo anno di età e dall'assolvimento dell'obbligo di istruzione previsto dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2007).".

### **Art. 13**

#### **Modifica all'articolo 1 della l.r. 40/2018**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)) è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Regione persegue inoltre la finalità di promuovere interventi di difesa delle produzioni zootecniche, contribuendo agli oneri dei premi assicurativi, nonché di far crescere e consolidare fra le aziende agricole una cultura assicurativa in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito ed una puntuale valutazione di costi e benefici.".

### **Art. 14**

#### **Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2018**

1. All'articolo 2 della l.r. 40/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    - "1 bis. Per le medesime finalità, è istituita una misura di sostegno, a integrazione di analogo aiuto nazionale, per la copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Puglia, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato.
    - 1 ter. Le domande di aiuto per il contributo regionale sono presentate dagli organismi di difesa di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) i quali provvedono all'erogazione del contributo agli imprenditori agricoli di cui al comma 3 le cui aziende sono consorziate e assicurate per il loro tramite, e dagli imprenditori agricoli di cui al comma 3 medesimo.";

- b) al comma 3 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis";
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
"4 bis. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni inerenti le materie di cui all'articolo 1, comma 2, apposita deliberazione ai fini della regolamentazione e definizione delle tipologie ammesse al sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi."

**Art. 15**

**Modifica all'articolo 3 della l.r. 40/2018**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 40/2018 le parole: "alle presenti norme," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1,".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 marzo 2024

**MICHELE EMILIANO**



**REGIONE PUGLIA**


Allegato al bilancio 1/1/2024

Allegato atto di variazione del bilancio ripartante i dati d'interesse del Tesoriere  
 Rif. Del. Cons. n. 202 del 12/03/2024  
 "Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti e diffezionali di cruse"

MISSIONE/ PROGRAMMA/TITOLO	DESCRIZIONE	SPESA		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE ESERCIZIO 2024 (1*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024 (2)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
<b>MISSIONE 8 - Disavanzo di amministrazione</b>								
<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>								
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>								
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio								
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio								
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>								
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>								
Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>								
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>								
Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								

(\*) La compilazione della colonna più evidenziata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Firmato digitalmente da  
**NICOLA PALADINO**  
 C = IT



**REGIONE PUGLIA**

Allegato n. 4 D.L.g. n. 11/2011

Allegato atto di variazione del bilancio ripartente i dati d'interesse del Tesoriere

RIE. Del. Com. n. 202 del 12/03/2024

"Modifica alla legge regionale 1 agosto 2010, n. 26 (Disposizioni varie urgenti e disposizioni diverse"

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA/TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGREGATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024 (*)		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGREGATE ALLA PRESSIONE ESERCIZIO 2024 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
	redditi presentati	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previdenze di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previdenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	redditi presentati	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	previdenze di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	previdenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

(\*) La sommatoria della colonna può essere differente, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario